

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni)

PARTE SPECIALE

INDICE.....	1
1. I REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	2
1.1 <i>Tipologia di reati.....</i>	2
1.2 <i>I processi a rischio</i>	2
1.3 <i>Elementi di controllo.....</i>	2
2. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	8
2.1 <i>Definizione di Pubblica Amministrazione, di Pubblico Ufficiale e di soggetti Incaricati di Pubblico Servizio.....</i>	8
2.2 <i>Tipologia di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione</i>	9
2.3 <i>Reati realizzati nei rapporti con pubblici ufficiali o con incaricati di un pubblico servizio</i>	10
2.4 <i>I processi a rischio</i>	12
2.5. <i>Elementi di controllo</i>	12
3. I REATI SOCIETARI	14
3.1 <i>Tipologia di reati.....</i>	14
3.2 <i>I processi a rischio</i>	17
3.3 <i>Elementi di controllo.....</i>	18
4. I REATI INFORMATICI.....	20
4.1 <i>Tipologia di reati.....</i>	20
4.2 <i>I processi a rischio</i>	21
4.3 <i>Elementi di controllo.....</i>	21
5. DELITTI IN MATERIA DI DIRITTO D’AUTORE.....	22
5.1 <i>Tipologia di reati.....</i>	22
5.2 <i>I processi a rischio</i>	22
5.3 <i>Elementi di controllo.....</i>	22
6. I REATI AMBIENTALI.....	23
6.1 <i>Tipologia di reati.....</i>	23
6.2 <i>I processi a rischio</i>	25
7.3 <i>Elementi di controllo.....</i>	25
7. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA.....	27
7.1 <i>Tipologia di reati.....</i>	27
7.2 <i>Processi a Rischio</i>	27
7.3 <i>Elementi di controllo.....</i>	27
8. I REATI TRIBUTARI	28
8.1 <i>Tipologia di reati.....</i>	28
8.2 <i>Processi a rischio.....</i>	29
8.3 <i>Elementi di controllo.....</i>	29
9. RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO.....	31
9.1 <i>Tipologia di reati.....</i>	31
9.2 <i>Processi a rischio.....</i>	31
9.3 <i>Elementi di controllo.....</i>	31

1.1 Tipologia di reati

Il 25 Agosto 2007 è entrato in vigore l'art. 25-septies del Decreto, modificato dal T.U. Sicurezza (d.lgs. n. 81/08). A partire dal 25 agosto 2007, tra i reati presupposto per l'applicazione del D.lgs. 231/01 sono stati annoverati anche i delitti di cui agli articoli 589 c.p. (omicidio colposo) e 590, terzo comma, c.p. (lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La **lesione** è considerata **grave** (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

- 1) *se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;*
- 2) *se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.*

La **lesione** è considerata invece **gravissima** se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

- 1) *una malattia certamente o probabilmente insanabile;*
- 2) *la perdita di un senso;*
- 3) *la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella*
- 4) *la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.*

Il reato di **omicidio colposo** è previsto infine dall'art. 589 del Codice Penale: "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [...]"

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la **colpa**, così definita dall'art. 43 del c.p.:

"Il delitto:

- è **doloso**, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
- è **preferintenzionale**, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;
- è **colposo**, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline."

1.2 I processi a rischio

Le aree di attività della Fondazione più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati in materia di sicurezza sono le seguenti:

- **Gestione sicurezza nei luoghi di lavoro (compresi laboratori).**

1.3 Elementi di controllo

L'art. 30 del D.Lgs. 81/08 prevede che:

"1) Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli **standard tecnico-strutturali** di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici
- alle attività di **valutazione dei rischi** e di predisposizione delle **misure di prevenzione e protezione** conseguenti
- alle **attività di natura organizzativa** quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- alle attività di **sorveglianza sanitaria**
- alle attività di **informazione e formazione dei lavoratori**
- alle attività di **vigilanza** con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori
- all'**acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie** di legge
- alle **periodiche verifiche** dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere **idonei sistemi di registrazione** dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, **un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari** per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un **idoneo sistema di controllo** sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle **Linee guida UNI-INAIL** per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 e all' ISO 45001 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6. 5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11."

Considerato quanto sopra, la Fondazione ha ritenuto di implementare un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza conforme allo standard BS OHSAS 18001:2007, adottando le specifiche procedure correlate ai requisiti dell'Art.30 del D.Lgs. 81/08¹ come indicato nella seguente tabella:

¹ Fonte: Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 11 luglio 2011.

RIF. ART. 30 D.LGS. N. 81/2008	Rif. BS OHSAS 18001:2007	Procedure del SGSL di Fondazione	
C. 1 LETT. A: RISPETTO DEGLI STANDARD TECNICO STRUTTURALI DI LEGGE RELATIVI A ATTREZZATURE, IMPIANTI, LUOGHI DI LAVORO, AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI.	4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli 4.3.2 Prescrizioni legali e di altro tipo 4.3.3 Obiettivi e programmi 4.4.4 Documentazione 4.4.6 Controllo operativo 4.5.2 Valutazione della conformità	MGS 00	Introduzione e requisiti generali del SGS
		MGS 01	Politica per la Sicurezza e Salute dei lavoratori
		PGS 01	Identificazione, analisi e valutazione dei rischi
		PGS 02	Leggi, regolamenti e norme applicabili
		PGS 03	Obiettivi e pianificazione del SGS
		PGS 07	Gestione dei documenti e delle registrazioni
		PGS 08	Gestione delle sostanze chimiche pericolose
		PGS 09	Gestione della sicurezza biologica
		PGS 10	Gestione e utilizzo dei DPI
		PGS 11	Manutenzione impianti, attrezzature, strumentazione
		PGS 12	Sorveglianza sanitaria
		PGS 13	Gestione e utilizzo gas criogenici e laser
		PGS 14	Gestione accesso ai locali e laboratori
		C. 1 LETT. B: ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DI PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONSEGUENTI.	4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli 4.3.2 Prescrizioni legali e di altro tipo 4.3.3 Obiettivi e programmi 4.4.6 Controllo operativo
MGS 01	Politica per la Sicurezza e Salute dei lavoratori		
PGS 01	Identificazione, analisi e valutazione dei rischi		
PGS 02	Leggi, regolamenti e norme applicabili		
PGS 03	Obiettivi e pianificazione del SGS		
PGS 08	Gestione delle sostanze chimiche pericolose		
PGS 09	Gestione della sicurezza biologica		
PGS 10	Gestione e utilizzo dei DPI		
PGS 11	Manutenzione impianti, attrezzature, strumentazione		
PGS 12	Sorveglianza sanitaria		
PGS 13	Gestione e utilizzo gas criogenici e laser		
C. 1 LETT. C: ALLE ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA, QUALI:	4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.3 Pianificazione		
		MGS 01	Politica per la Sicurezza e Salute dei lavoratori
		PGS 01	Identificazione, analisi e valutazione dei rischi
		PGS 02	Leggi, regolamenti e norme applicabili
		PGS 03	Obiettivi e pianificazione del SGS
EMERGENZE PRIMO SOCCORSO	4.4.7 Preparazione e risposta alle emergenze	PGS 19	Pianificazione e gestione dell'emergenza
GESTIONE APPALTI	4.4.3.1 Comunicazione 4.4.6 Controllo operativo	PGS 06	Comunicazione e consultazione
		PGS 08	Gestione delle sostanze chimiche pericolose
		PGS 09	Gestione della sicurezza biologica
		PGS 10	Gestione e utilizzo dei DPI
		PGS 11	Manutenzione impianti, attrezzature, strumentazione

		PGS 13	Gestione e utilizzo gas criogenici e laser	
		PGS 14	Gestione accesso ai locali e laboratori	
		PGS 15	Gestione stabulari	
		PGS 16	Gestione imprese esterne e terzi	
<i>RIUNIONI PERIODICHE DI SICUREZZA</i>	4.4.3 Comunicazione, partecipazione e consultazione	PGS 06	Comunicazione e consultazione	
<i>CONSULTAZIONE DI RLS</i>	4.2 Politica della sicurezza e salute sul lavoro 4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità, e autorità 4.4.3 Comunicazione, partecipazione e consultazione	MGS 01	Politica per la Sicurezza e Salute dei lavoratori	
		PGS 04	Risorse, ruoli e responsabilità	
		PGS 06	Comunicazione e consultazione	
C. 1 LETT. D: ALLE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA	4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.4.6 Controllo operativo	MGS 00	Introduzione e requisiti generali del SGS	
		MGS 01	Politica per la Sicurezza e Salute dei lavoratori	
		PGS 08	Gestione delle sostanze chimiche pericolose	
		PGS 09	Gestione della sicurezza biologica	
		PGS 10	Gestione e utilizzo dei DPI	
		PGS 11	Manutenzione impianti, attrezzature, strumentazione	
		PGS 12	Sorveglianza sanitaria	
		PGS 13	Gestione e utilizzo gas criogenici e laser	
		PGS 14	Gestione accesso ai locali e laboratori	
		PGS 15	Gestione stabulari	
		PGS 16	Gestione imprese esterne e terzi	
C. 1 LETT. E: ALLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE	4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.4.2 Competenza, addestramento, consapevolezza	MGS 00	Introduzione e requisiti generali del SGS	
		MGS 01	Politica per la Sicurezza e Salute dei lavoratori	
		PGS 05	Informazione, formazione e addestramento	
C. 1 LETT. F: ALLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA CON RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE PROCEDURE E DELLE ISTRUZIONI DI LAVORO IN SICUREZZA DA PARTE DEI LAVORATORI	4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.4.6 Controllo operativo 4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni 4.5.2 Valutazione della conformità 4.5.3 Indagine su incidenti, non conformità, azioni correttive e azioni preventive 4.5.4 Controllo delle registrazioni 4.5.5 Audit interno	MGS 00	Introduzione e requisiti generali del SGS	
		MGS 01	Politica per la Sicurezza e Salute dei lavoratori	
		PGS 08	Gestione delle sostanze chimiche pericolose	
		PGS 09	Gestione della sicurezza biologica	
		PGS 10	Gestione e utilizzo dei DPI	
		PGS 11	Manutenzione impianti, attrezzature, strumentazione	
		PGS 12	Sorveglianza sanitaria	
		PGS 13	Gestione e utilizzo gas criogenici e laser	
		PGS 14	Gestione accesso ai locali e laboratori	
		PGS 15	Gestione stabulari	
		PGS 16	Gestione imprese esterne e terzi	
		PGS 17	Monitoraggio sorveglianza e indicatori del SGS	
		PGS 18	Gestione delle NC, incidenti, azioni correttive e preventive	
		PGS 07	Gestione dei documenti e delle registrazioni	
		PGS 20	Verifiche ispettive interne del SGS	
C. 1 LETT. G: ALL'ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE	4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.3.2 Prescrizioni legali e di altro tipo 4.4.4 Documentazione 4.4.5 Controllo dei documenti 4.5.2 Valutazione della conformità	MGS 00	Introduzione e requisiti generali del SGS	
		MGS 01	Politica per la Sicurezza e Salute dei lavoratori	
		PGS 02	Leggi, regolamenti e norme applicabili	
		PGS 07	Gestione dei documenti e delle registrazioni	
		PGS 17	Monitoraggio sorveglianza e indicatori del SGS	

C. 1 LETT. H: ALLE PERIODICHE VERIFICHE DELL'APPLICAZIONE E DELL'EFFICACIA DELLE PROCEDURE ADOTTATE	4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni 4.5.4 Controllo delle registrazioni 4.5.5 Audit interno	MGS 00	Introduzione e requisiti generali del SGS	
		MGS 01	Politica per la Sicurezza e Salute dei lavoratori	
		PGS 17	Monitoraggio sorveglianza e indicatori del SGS	
		PGS 07	Gestione dei documenti e delle registrazioni	
		PGS 20	Verifiche ispettive interne del SGS	
C. 2: IL MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DI CUI AL C. 1 DEVE PRECEDERE IDONEI SISTEMI DI REGISTRAZIONE DELL'AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL COMMA 1	4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.4.4 Documentazione 4.4.5 Controllo dei documenti 4.5.4 Controllo delle registrazioni	MGS 00	Introduzione e requisiti generali del SGS	
		MGS 01	Politica per la Sicurezza e Salute dei lavoratori	
		PGS 07	Gestione dei documenti e delle registrazioni	
C. 3: IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE PREVEDERE, PER QUANTO RICHIESTO DALLA NATURA E DIMENSIONI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL TIPO DI ATTIVITÀ SVOLTA, UN'ARTICOLAZIONE DI FUNZIONI CHE ASSICURILE COMPETENZE TECNICHE E I POTERI NECESSARI PER:	4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità 4.4.2 Competenza, addestramento e consapevolezza	MGS 00	Introduzione e requisiti generali del SGS	
		MGS 01	Politica per la Sicurezza e Salute dei lavoratori	
		PGS 04	Risorse, ruoli e responsabilità	
		PGS 05	Informazione, formazione e addestramento	
<i>LA VERIFICA, VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO;</i>	4.3 Pianificazione 4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli 4.3.3 Obiettivi e programmi 4.4.6 Controllo operativo 4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni 4.5.2 Valutazione della conformità 4.5.3 Indagine su incidenti, non conformità, azioni correttive e azioni preventive	PGS 01	Identificazione, analisi e valutazione dei rischi	
		PGS 03	Obiettivi e pianificazione del SGS	
		PGS 08	Gestione delle sostanze chimiche pericolose	
		PGS 09	Gestione della sicurezza biologica	
		PGS 10	Gestione e utilizzo dei DPI	
		PGS 11	Manutenzione impianti, attrezzature, strumentazione	
		PGS 12	Sorveglianza sanitaria	
		PGS 13	Gestione e utilizzo gas criogenici e laser	
		PGS 14	Gestione accesso ai locali e laboratori	
		PGS 15	Gestione stabulari	
		PGS 16	Gestione imprese esterne e terzi	
		PGS 17	Monitoraggio sorveglianza e indicatori del SGS	
		PGS 18	Gestione delle NC, incidenti, azioni correttive e preventive	
PGS 07	Gestione dei documenti e delle registrazioni			
C. 4: IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE ALTRESÌ PREVEDERE UN IDONEO SISTEMA DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL MEDESIMO MODELLO E SUL MANTENIMENTO NEL	4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni 4.5.2 Valutazione della conformità 4.5.3 Indagine su incidenti, non conformità, azioni correttive e azioni preventive 4.5.5 Audit interno	PGS 17	Monitoraggio sorveglianza e indicatori del SGS	
		PGS 18	Gestione delle NC, incidenti, azioni correttive e preventive	
		PGS 20	Verifiche ispettive interne del SGS	

TEMPO DELLE CONDIZIONI DI IDONEITÀ DELLE MISURE ADOTTATE.		
IL RIESAME E L'EVENTUALE MODIFICA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVONO ESSERE ADOTTATI, QUANDO SIANO SCOPERTE VIOLAZIONI SIGNIFICATIVE DELLE NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELL'IGIENE DEL LAVORO, OVVERO IN OCCASIONE DI MUTAMENTI NELL'ORGANIZZAZIONE	Introduzione 4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della sicurezza sul lavoro 4.6 Riesame della direzione	MGS 00 Introduzione e requisiti generali del SGS
		MGS 01 Politica per la Sicurezza e Salute dei lavoratori
		PGS 21 Gestione del riesame della direzione

Inoltre, per quanto concerne il **“Controllo sull’attuazione del Modello”** previsto dal comma 4, dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, la Lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 11 luglio 2011 indica che: “[...] qualora un’azienda si sia dotata di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme ai requisiti delle Linee Guida UNI-INAIL o delle BS OHSAS 18001:2007, essa attua il proprio sistema di controllo secondo quanto richiesto al comma 4 dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008, attraverso la combinazione di due processi che sono strategici per l’effettività e la conformità del sistema di gestione stesso: **Monitoraggio/Audit Interno** e **Riesame della Direzione**. Si evidenzia però come tali processi rappresentino un sistema di controllo idoneo ai fini di quanto previsto al comma 4 dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008 solo qualora prevedano il **ruolo attivo e documentato**, oltre che di tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza, anche dell’Alta Direzione (intesa come posizione organizzativa eventualmente sopra stante il datore di lavoro) nella valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati ottenuti, oltre che delle eventuali criticità riscontrate in termini di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Con il termine “documentato” si intende che la partecipazione dell’Alta Direzione sia comprovata da atti e documenti aziendali. Si evidenzia infine come, l’audit interno deve verificare anche **l’effettiva applicazione del sistema disciplinare** [...]”.

Pertanto, al fine di disciplinare i meccanismi di controllo sull’attuazione del Modello, la Fondazione prevede una **relazione annuale del Datore di Lavoro al Consiglio di Amministrazione** (inteso come Alta Direzione), **in merito allo stato di attuazione della salute e sicurezza**, comprese le modalità di gestione delle risorse finanziarie, sulla base del riesame del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza.

2.1 Definizione di Pubblica Amministrazione, di Pubblico Ufficiale e di soggetti Incaricati di Pubblico Servizio

Soggetto passivo di questo tipo di reati è la Pubblica Amministrazione secondo l'accezione estesa individuata dalla giurisprudenza, che ha fornito alcuni indici rivelatori del carattere pubblicistico di un Ente, quali:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Tenuto conto della rilevanza attribuita dal D.Lgs. 231/2001, la Fondazione opta per una **interpretazione ampia del concetto di Pubblica Amministrazione**, fino ad includere anche soggetti che, sebbene presentino formalmente una natura privatistica, sono contraddistinti dal carattere pubblicistico dell'attività esercitata ovvero dalla rilevante presenza di partecipazioni da parte di soggetti pubblici.

In relazione ai reati contro la P.A. presi in considerazione dal Decreto, rilevano le figure di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.

Pubblico Ufficiale (P.U.) è colui che svolge una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Quanto alla funzione amministrativa, va posto l'accento sulla tipologia dell'attività in concreto esercitata, attività che deve essere disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A. attraverso poteri autoritativi o certificativi.

È irrilevante la qualità formale del soggetto, essendo tale non solamente colui che è chiamato direttamente ad esplicare, da solo o in collaborazione con altri, mansioni proprie dell'autorità, ma anche colui che è chiamato a svolgere attività pur non immediatamente rivolte ai fini dell'ufficio, ma aventi carattere accessorio o sussidiario, perché attinenti all'attuazione dei fini medesimi (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 85/172198). Inoltre, vanno incluse nella nozione di pubblica funzione le attività che, pur non connotate dal concreto esercizio della potestà certificativa e del potere autoritativo, costituiscono l'attuazione più completa e connaturale dei fini dell'ente, sì da non poter essere isolate dall'intero contesto delle funzioni dell'ente medesimo (Cass. Pen. Sez. VI n. 172191/85).

Ad esempio, sono stati ritenuti Pubblici Ufficiali:

- gli operatori di istituti di credito - normalmente esclusi dall'ambito pubblico - per le attività svolte dai medesimi istituti nelle vesti di banche agenti o delegate dall'amministrazione finanziaria (Cass. Pen., sez. VI, 24.4.1997, n. 3882);
- i componenti le commissioni di gara d'appalto per le forniture alle Unità sanitarie locali, dotati di poteri certificativi che concorrono a manifestare la volontà dell'amministrazione (Cass. Pen., sez. VI, 4.1.1996, n. 96)

Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.) è colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

In via esemplificativa, sono Incaricati di Pubblico Servizio:

- amministratori degli enti fieristici, poiché gli stessi svolgono un'attività caratterizzata da fini sociali (Cass. Pen., sez. VI, 11.4.1997, n. 3403)
- impiegati postali addetti alla selezione e allo smaltimento della corrispondenza, anche dopo che l'Ente poste è stato trasformato in società per azioni, poiché i servizi postali e quelli di telecomunicazione appartengono al novero dei servizi pubblici (Cass. Pen, sez. VI, 25.9.1998, n. 10138)

In sostanza l'elemento discriminante per individuare se un soggetto rivesta o meno la qualità di incaricato di un pubblico servizio è rappresentato dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Pertanto, i destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, con i soggetti sopra elencati ed i loro dirigenti, dipendenti e collaboratori.

2.2 Tipologia di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione

Il presente paragrafo si riferisce ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione elencati agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001:

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano o da altro Ente Pubblico o dall'Unione Europea, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere **distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta**, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). La distrazione dell'erogazione del contributo dalle sue finalità, sussiste sia nell'ipotesi di impiego della somma per un'opera o un'attività diversa, sia per la mancata utilizzazione della somma che rimanga immobilizzata.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di **dichiarazioni o di documenti falsi** o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano per sé o altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento in cui i finanziamenti vengono ottenuti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che la punibilità a questo titolo è configurabile solo nei casi in cui non lo sia a titolo della predetta ipotesi di truffa.

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, c.2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere **artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato** (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). L'artificio consiste in un'alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell'esistenza o simulatrice dell'inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà inducendolo in errore. Il raggio per contro opera non sulla realtà

materiale ma sulla psiche del soggetto, consistenza in un avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche, quali contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo comunque esse siano denominate. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Trattandosi di truffa, la fattispecie prevista dall'art. 640 bis c.p. si differenzia da quella disciplinata dall'art. 316 bis c.p. per i requisiti degli "artifici e raggiri" e dell'induzione in errore. Pertanto, come chiarito da dottrina e giurisprudenza, la fattispecie richiede, oltre all'esposizione di dati falsi, un **quid pluris idoneo a vanificare o a rendere meno agevole l'attività di controllo** delle richieste da parte delle autorità preposte.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato, all'Unione Europea o ad altro ente pubblico.

In concreto, ad esempio, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

2.3 Reati realizzati nei rapporti con pubblici ufficiali o con incaricati di un pubblico servizio

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé, o ad altri, **denaro o altre utilità non dovute**.

Tale forma di reato (residuale nell'ambito delle fattispecie di cui al D.Lgs. 231/2001) potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che da tale comportamento ne derivi, in qualche modo, un vantaggio per la Fondazione o sia stato compiuto nell'interesse della Fondazione medesima).

Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 320 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, o incaricato di pubblico servizio, **riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio** (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) o per compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'ente sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato è stata introdotta dalla L. 190/2012 e si configura nel caso in cui la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità. La condotta risulta analoga a quella di cui all'art. 317 c.p. (concussione), con le seguenti differenze:

- a) la concussione può essere commessa esclusivamente dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- b) il reato di concussione punisce una condotta di "costrizione" e non di "induzione"; si precisa che mentre il termine di "costrizione" individua un'attività di coazione assoluta, la condotta di natura induttiva lascia alla vittima ancora una scelta fra condotta lecita ed illecita. Da ciò discende la conseguenza di cui al punto c).
- c) la norma in esame punisce anche la condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità (comma 2).

È prevista una clausola di riserva che esclude la punibilità ove il fatto costituisca un reato più grave.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 cod. pen.)

L'art. 320 del codice penale prevede che le disposizioni di cui agli articoli 318 e 319 del codice penale trovino applicazione anche nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso da persona incaricata di un pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

L'ipotesi di reato si configura qualora le fattispecie di cui al presente paragrafo "Reati realizzati nei rapporti con pubblici ufficiali o con incaricati di un pubblico servizio" si realizzino nei confronti di Pubblici Ufficiali di altri Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali (quando il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali) o qualora il Pubblico Ufficiale sia membro degli organi delle Comunità Europee, funzionario delle Comunità Europee o di enti costituiti sulla base di trattati che costituiscono le Comunità Europee. Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività colpite dagli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro, o altra utilità, "a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche

internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali" (art. 322-bis, c. 2 n. 2).

2.4 I processi a rischio

I reati considerati presuppongono l'esistenza di rapporti con Istituzioni, Pubblica Amministrazione ed Enti da essa partecipati. Le attività più specificamente a rischio sono le seguenti:

- **Presentazione delle domande dei finanziamenti pubblici,**
- **Gestione di finanziamenti a progetti di ricerca** (acquisti, rimborsi, rendicontazione, etc.),
- **Gestione di omaggi, erogazioni liberali e sponsorizzazioni,**
- **Gestione contenzioso e rapporti con Autorità giudiziaria,**
- **Gestione degli adempimenti amministrativi e rapporti con gli enti previdenziali e le autorità fiscali, trasmissione di dati e documenti alla P.A.**
- **Richiesta di concessioni e/o autorizzazioni e/o licenze**
- **Gestione dei flussi monetari e finanziari**
- **Affidamento incarichi professionali,**
- **Rapporti con enti ispettivi,**
- **Altri rapporti con autorità pubbliche.**

Esempi di condotte illecite possono essere:

- elargizione di denaro o altra utilità a soggetto pubblico finalizzata alla corruzione affinché compia od ometta un atto del suo ufficio,
- in tema di erogazioni pubbliche (malversazione, truffa, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato): dichiarazioni false o presentazione di documentazione falsa per l'ottenimento del finanziamento e nella rendicontazione; destinazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti ottenuti da ente pubblico, a finalità diverse da quelle per le quali erano stati erogati.

2.5. Elementi di controllo

Gli elementi di controllo sono contenuti nei seguenti sezioni/documenti:

- **Codice Etico**
- **Codice di Comportamento**, in particolare:
 - Norme di comportamento nelle relazioni con Istituzioni, Pubblica Amministrazione e con Enti da essa partecipati
 - Norme di comportamento nei rapporti con organizzazioni politiche e sindacali.
- **Procedure relative al personale collaboratore dell'Istituto Veneto di Medicina Molecolare:**
 - Procedura per l'acquisto di beni e servizi da adottare da parte di ricercatori
 - Linee guida per il reclutamento, la selezione e la gestione del personale collaboratore alla ricerca
- **Procedure relative alla contabilizzazione**, all'interno del programma di contabilità:
 - Inserimento anagrafica progetti di ricerca,
 - Creazione di un ordine di acquisto e imputazione del costo dei prodotti/servizi all'interno del progetto di ricerca (separazione funzionale tra il richiedente l'impiego delle risorse finanziarie, chi processa l'ordine e chi dispone i pagamenti),
 - Registrazione di un documento in prima nota (tracciabilità e archivio della documentazione trasmessa e utilizzo di sistemi tracciabili per pagamenti),
 - Creazione stampa riepilogativa per il controllo dei costi imputati ad un progetto di ricerca per la rendicontazione.
- **Procedure relative all'accettazione di finanziamenti e rendicontazione:**

- Delibera del Presidente (con ratifica CdA) di tutte le erogazioni, i finanziamenti e i progetti di ricerca accolti dalla Fondazione;
 - Previsione di clausole 231 nella modulistica del bando o nel contratto di ricerca;
 - Verifica della trasmissione della rendicontazione e della documentazione scientifica all'ente/azienda finanziatore;
 - Costante monitoraggio sull'utilizzo dei fondi da parte dei Principal Investigator;
- **Procedure relative all'accettazione, incasso e registrazione in database di donazioni e lasciti testamentari:**
- Creazione di idonea ricevuta per ogni importo oggetto di donazione;
 - Monitoraggio delle donazioni ricevute attraverso rilevazioni che ne permettano la tracciabilità.

3.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati societari elencati all'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001:

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Si tratta di due ipotesi di reato la cui condotta tipica quasi coincide e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori. Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni previste dalla legge (relazione sulla gestione, bilancio consolidato, bilancio sociale), dirette ai soci o al pubblico, di fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, ovvero nell'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene; il tutto con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico. Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori, i Direttori della Fondazione, i revisori ed i liquidatori. Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni non veritiere o omesse devono essere rilevanti e tali da rappresentare in modo sensibilmente diverso dal vero la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27 D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 – ex art. 2624 cod. civ.)

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili della revisione (trattasi di c.d. "reato proprio"), ma i componenti degli Organi Sociali dell'ente e i dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato qualora abbiano determinato o istigato la condotta illecita dello stesso responsabile della revisione.

Si precisa che la fattispecie di cui all'art. 173 bis del D. Lgs. n. 58/1998 non è richiamata dall'art. 25 ter D. Lgs. 231/2001 che pertanto, secondo le Linee Guida di Confindustria, è da ritenere inapplicabile.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'**ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione** - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di Revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli Amministratori della Fondazione.

il reato si considera imputabile alla Fondazione unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento o il semplice ostacolo, creato dagli Amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625 c.c., abbia procurato un **danno ai Soci**.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di **restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai**

soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, il tutto fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori: la legge, cioè, non ha inteso punire anche i Soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i Soci che hanno svolto un'attività di istigazione, determinazione o agevolazione nei confronti degli Amministratori.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato si verifica in due ipotesi:

- nel caso in cui vengano ripartiti utili o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o **che siano destinati per legge a riserva;**
- nel caso in cui vengano ripartite riserve, anche non costituite con utili, **che non possono per legge essere distribuite.**

Il reato si estingue qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio.

Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori. Anche in tal caso, peraltro, sussiste la possibilità del concorso eventuale dei Soci che hanno svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di agevolazione nei confronti degli Amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato si estingue qualora intervenga la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

Il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio.

Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)

La norma punisce l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società sottoposta a vigilanza ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, che non dia notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale (ove nominato) di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Si tratta di reato proprio degli amministratori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato si realizza nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere almeno una delle seguenti condotte:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti;
- sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori ed i Soci conferenti.

Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343 comma 3 c.c., della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 c.c. e art. 2635-bis c.c.)

Si consuma allorché oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati, a seguito della dazione o promessa di denaro o altra utilità, per se o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società. La fattispecie punisce anche chi effettua la dazione o la promessa e la responsabilità ex 231/01 colpisce proprio la società del "corrotto", non quella del "corrotto".

Tra le novità introdotte dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 emerge altresì una nuova fattispecie di reato relativa all'art. 2635-bis cod. civ. che punisce l'istigazione alla corruzione tra privati: "*Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*"

L'utilità data, promessa od offerta all'amministratore corrotto, potrebbe anche consistere a titolo esemplificativo: (i) nell'assunzione di persone legate all'amministratore corrotto da vincoli di parentela o simili; (ii) in regali o omaggi che non siano di modico valore e non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia (anche in connessione a ricorrenze socialmente riconosciute); (iii) nella conclusione di contratti per la fornitura di beni o servizi con controparti segnalate dall'amministratore corrotto; (iv) nella conclusione di contratti di consulenza con controparti segnalate dall'amministratore corrotto; (v) nella conclusione di contratti di sponsorizzazione con controparti segnalate dall'amministratore corrotto.

Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti che comportino la formazione di una maggioranza artificiosa in assemblea (reato di evento), allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto (dolo specifico).

Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla Fondazione.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo reato è un reato comune, che può essere commesso da chiunque.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

- attraverso **comunicazioni alle autorità di vigilanza** di fatti, relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;

- attraverso il semplice **ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza**, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

Si ricorda che:

- la prima ipotesi si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico);
- la seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè, con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori.

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La norma punisce chi, essendo in possesso di "informazioni privilegiate" in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio di lavoro, della professione o della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base delle stesse informazioni, al compimento delle operazioni di cui al punto a).

Per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari (art. 181 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

Non applicabile la previsione di cui sopra poiché la società non è quotata nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea, e non rientra tra le società equiparate espressamente.

Associazione a delinquere (art. 416 c.p. - anche in forma Transnazionale ai sensi della L. 146/2006)

Tra i delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 24-ter del D.lgs. 231/01 si rileva che l'associazione a delinquere ex art. 416 c.p. (anche in forma Transnazionale ai sensi della L. 146/2006) finalizzata ad uno dei reati di cui all'art. 24 e 25 del D.lgs. 231/01, sopra richiamati, rappresenta un ulteriore elemento di rischio per l'organizzazione. Perché si realizzi l'associazione a delinquere è sufficiente che tre o più persone si associno allo scopo di commettere più delitti, anche della medesima natura, potenzialmente identificabili tra quelli di cui nella presente parte speciale.

3.2 I processi a rischio

Le attività più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui trattasi sono le seguenti:

- **Gestione societaria**
- **Gestione di incarichi di consulenza**
- **Gestione degli acquisti di beni e servizi**
- **Gestione dei rapporti di sponsorizzazione ed erogazioni liberali**
- **Gestione degli omaggi, regali o benefici simili**
- **Gestione dei flussi monetari e finanziari**
- **Gestione contabilità e redazione del bilancio di esercizio.**

Esempi di condotte illecite possono essere:

- Alterazione del corretto funzionamento degli Organi Sociali per occultare falsificazioni amministrative e contabili,
- Impedimento o ostacolo, mediante occultamento di documenti o mediante altri idonei artifici, dello svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali (collegio dei revisori), quando ne derivi un danno ai soci, anche in concorso con altri,
- Determinazione di poste di bilancio che si discosta dalla corretta valutazione effettuata sulla base dei criteri dettati dalla legge e dai principi contabili (al fine di ingannare i soci e creando un beneficio per la Fondazione).

Con particolare riferimento alla corruzione tra privati, in considerazione degli elementi costitutivi del reato e, in particolare, della natura anche non patrimoniale del "nocumento" evidenziata dalla dottrina, in via esemplificativa potrebbero configurare tale fattispecie - con effetti rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 - le seguenti condotte:

- promessa o dazione di denaro o di altra utilità a soggetti privati che svolgono funzioni ispettive, quali ad esempio gli enti certificatori dei sistemi di gestione (es. sicurezza, ambiente, etc.), al fine di non evidenziare non conformità o osservazioni che potrebbero impedire il rilascio e/o il rinnovo del certificato alla società;
- promessa, da parte dell'amministratore di una società al Presidente del Collegio Sindacale di una società concorrente, di incarichi ben remunerati, in cambio dell'ottenimento di informazioni che danneggiano la società concorrente;
- promessa o dazione di denaro od altra utilità, da parte dell'amministratore di una società, ad un funzionario di banca affinché conceda alla società stessa un finanziamento o affidamento pur in assenza dei presupposti che garantiscono la restituzione del finanziamento medesimo, con danno dell'istituto bancario;
- in occasione del compimento di un atto in conflitto di interessi da parte dell'amministratore di una società, il terzo contraente promette o consegna denaro o altra utilità al sindaco della società stessa, al fine di impedire che questi rilevi l'omissione degli obblighi previsti in capo all'amministratore dall'art. 2391 c.c.; il tutto, con vantaggio dell'ente a cui appartiene il terzo contraente (es. Fondazione Biomedica per la Ricerca Avanzata – ONLUS), che beneficia dell'atto compiuto in conflitto di interesse;
- promessa o dazione di denaro o di altra utilità ad un consulente (es. consulente informatico) affinché compia atti (es. cancellazione di dati da server aziendale o fraudolenta alterazione di dati o informazioni) od ometta controlli periodici al fine di impedire che emergano comportamenti illeciti o irregolari della società del corruttore, e con un nocumento (reputazionale, ad esempio) della società di appartenenza del consulente; il tutto, sempre che tale condotta non costituisca un reato più grave.

3.3 Elementi di controllo

Gli elementi di controllo sono contenuti nei seguenti sezioni/documenti:

- **Codice Etico**
- **Codice di Comportamento**, in particolare:
 - Comportamenti in tema di registrazioni contabili
 - Comportamenti in materia societaria
- **Procedure relative alla contabilizzazione**, all'interno del programma di contabilità:
 - Inserimento anagrafica progetti di ricerca,

- Creazione di un ordine di acquisto e imputazione del costo dei prodotti/servizi all'interno del progetto di ricerca (separazione funzionale tra il richiedente l'impiego delle risorse finanziarie, chi processa l'ordine e chi dispone i pagamenti),
 - Registrazione di un documento in prima nota (tracciabilità e archivio della documentazione trasmessa e utilizzo di sistemi tracciabili per pagamenti)
 - Creazione stampa riepilogativa per il controllo dei costi imputati ad un progetto di ricerca per la rendicontazione.
- **Procedure relative all'accettazione di finanziamenti e rendicontazione:**
- Delibera del Presidente (con ratifica CdA) di tutte le erogazioni, i finanziamenti e i progetti di ricerca accolti dalla Fondazione;
 - Previsione di clausole 231 nella modulistica del bando o nel contratto di ricerca;
 - Verifica della trasmissione della rendicontazione e della documentazione scientifica all'ente/azienda finanziatore;
 - Costante monitoraggio sull'utilizzo dei fondi da parte dei Principal Investigator;
- **Regolamento del VIMM.**
- **Procedure relative al personale collaboratore dell'Istituto Veneto di Medicina Molecolare:**
- Procedura per l'acquisto di beni e servizi da adottare da parte di ricercatori
 - Regolamento per il rimborso spese delle missioni fuori sede
 - Linee guida per il reclutamento, la selezione e la gestione del personale collaboratore alla ricerca.
- **Procedure relative all'accettazione, incasso e registrazione in database di donazioni e lasciti testamentari:**
- Previsione di clausole 231 nei contratti di donazione o sponsorizzazione;
 - Non ricevere donazioni in contanti, salvo che si tratti di somme di modico valore (es: raccolta di monete in box distribuiti nei negozi del territorio);
 - Creazione di idonea ricevuta per ogni importo oggetto di donazione;
 - Monitoraggio delle donazioni ricevute attraverso rilevazioni che ne permettano la tracciabilità.

4. I REATI INFORMATICI

4.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati informatici, secondo le fattispecie contemplate dagli art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001, riassumibili nelle seguenti categorie:

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, detenzione e diffusione abusive di codici di accesso (art. 615 ter c.p., art. 615 quater c.p.)

I reati si realizzano in caso di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico o detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

L'accesso abusivo può essere:

- verso un sistema esterno (es. manipolazione di dati di concorrenti o PA)
- al proprio sistema dall'esterno (es. da parte di fornitori/consulenti collusi per elusione sistema di controllo)
- al proprio sistema dall'interno (es. accesso ad area ristretta per modifica autorizzazione ed elusione del sistema di controllo)

Il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso può essere concretizzato mediante impersonizzazione fraudolenta su un sistema informatico recuperando credenziali di accesso altrui (es. utilizzo di privilegi ed autorizzazione di operazioni con elusione del sistema di controllo interno). Furto di codici/credenziali e diffusione per l'impersonizzazione (vedi sopra).

Intercettazione, impedimento, interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (artt. 617 quater c.p., 617 quinquies c.p.)

La norma sanziona penalmente tutte le condotte che si sostanzino nell'utilizzo di mezzi atti ad eludere i meccanismi di sicurezza preordinati ad impedire l'accesso di estranei alle comunicazioni. In particolare, il primo comma dell'art. 617 quarter codice penale punisce chiunque abbia intercettato in modo fraudolento una comunicazione destinata a rimanere riservata; il secondo comma della disposizione, invece, tende ad evitare che la comunicazione stessa, in qualsiasi modo sia venuta a conoscenza dell'agente (fraudolentemente o casualmente), venga divulgata - nella sua totalità o parzialmente - a terzi con qualsivoglia mezzo di informazione.

La norma sanziona anche l'installazione di apparecchiature per intercettazione fraudolenta di comunicazioni (es. sia interno ai sistemi che esterno agli stessi, come base per la commissione di una delle condotte sopra citate o l'ottenimento di informazioni riservate).

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 615 quinquies c.p., art. 635 bis c.p., art. 635 ter c.p., art. 635 quater c.p., art. 635 quinquies c.p.)

I reati riguardano il danneggiamento fisico di sistemi informatici, telematici, o dati e software, come ad esempio:

- Diffusione di programmi atti a cagionare un danno mediante posta elettronica (es. verso concorrenti, PA, Autorità di Vigilanza, etc.).
- Distruzione di dati o di sistemi informatici (ad es. di concorrenti).
- Danneggiamento di sistemi informatici di pubblica utilità commesso dal personale incaricato, nello svolgimento delle attività di manutenzione e aggiornamento di propria competenza.

Falsi mediante documentazione informatica (art. 491 bis c.p.)

Trattasi di falsificazione/alterazione fraudolenta di un documento digitale (es. per false dichiarazioni ai fini dell'ottenimento di un vantaggio).

4.2 I processi a rischio

Le attività più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui trattasi sono:

- **gestione sistemi informatici e delle licenze software**
- **utilizzo dei sistemi informatici dell'Azienda Ospedaliera e dell'Università di Padova**

4.3 Elementi di controllo

Gli elementi di controllo sono contenuti nei seguenti sezioni/documenti:

- **Codice di Comportamento**, in particolare:
 - Comportamenti in materia di reati informatici
- **Norme di comportamento della Fondazione:**
 - Regolamento per l'utilizzo della rete del complesso di via Orus
 - Procedura da seguire in seguito alla rilevazione di un incidente informatico
- **Protezione del sistema informatico e sicurezza dati:**
 - Sicurezza PC e rete internet (antivirus, firewall)
 - Sicurezza degli archivi di dati (backup giornalieri)
 - Abilitazione all'accesso al sistema server controllata con password (NO VPN), per il controllo della legittimità di accesso ai sistemi informatici

5.1 Tipologia di reati

Le disposizioni tutelano, in via principale, il diritto patrimoniale d'autore, inteso come diritto allo sfruttamento esclusivo a fini commerciali dell'opera dell'ingegno, ma anche il diritto morale dell'autore a preservare la paternità dell'opera.

Il presente paragrafo si riferisce ad alcuni dei delitti in tema di diritto d'autore previsti dall'art. 25-novies del D.Lgs 231/2001, in particolare:

Abusiva duplicazione per trarne profitto di programmi software (Art. 171-bis l. 22.4.1941 n. 633)

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, sempre per trarne profitto, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Art. 171-ter l. 22.4.1941 n. 633)

Chiunque per trarne profitto abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati

5.2 I processi a rischio

Le attività più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui trattasi sono:

- **Gestione dei sistemi informatici e delle licenze software**
- **Redazione di pubblicazioni scientifiche**
- **Registrazione di brevetti**
- **Presentazione di progetti per acquisizione di finanziamenti**
- **Processo di sviluppo e realizzazione di progetti di ricerca scientifica**

5.3 Elementi di controllo

Gli elementi di controllo sono contenuti negli allegati:

- **Codice Etico**
- **Regolamento VIMM**
- **Codice di Comportamento**, in particolare:
 - Comportamenti in materia di reati informatici
 - Altri comportamenti
- **Verifiche a campione** condotte dalla Direzione Scientifica del VIMM

6.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ad alcuni reati ambientali previsti dall'art. 25-undecies del D.Lgs 231/2001, in particolare:

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006)

Gestione di rifiuti, realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Attività di miscelazione di rifiuti in assenza di autorizzazione ed effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006)

Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio, omessa comunicazione alle autorità competenti del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006)

Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni dei rifiuti ovvero utilizzo di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti. Tutte le fattispecie sono aggravate in caso di rifiuti pericolosi.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 c.1 D.Lgs. 152/2006)

Spedizione di rifiuti ai sensi dell'art. 26 del Reg. CEE n° 259/1993: contravvenzione con pena aumentata in caso di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna consegue la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto

Inquinamento atmosferico (art 279 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Emissioni in atmosfera con violazione dei valori limite di emissione, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla normativa vigente.

Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze lesive a tutela dell'ozono (art. 3 L. 549/1993)

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. Divieto di autorizzare impianti che prevedono l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Le pene sono l'arresto fino a due anni e l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (art. 137, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 152/2006)

Le condotte delittuose sanzionate dalla suddetta norma possono essere così sintetizzate:

1. apertura di nuovo scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione;
2. effettuazione di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione;

3. mantenimento di scarico di acque reflue industriali dopo la scadenza dell'autorizzazione.

Al terzo comma dell'articolo in esame è, invece, sanzionato "chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 563, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 164, e 108, comma 465", quando tali condotte non comportano il superamento dei limiti fissati per gli scarichi e gli scarichi sul suolo, previsti dalla tabella 3 e dalla tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte terza del Codice dell'Ambiente (superamento sanzionato a norma dell'art. 137 comma 5, di cui si tratterà in seguito).

Le condotte delittuose sanzionate dalla norma in esame possono essere così sintetizzate:

1. effettuazione di scarico di acque reflue industriali senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione;
2. effettuazione di scarico di acque reflue industriali in violazione delle quantità massime delle sostanze espresse in unità di peso per unità di elemento caratteristico indicate nell'autorizzazione;
3. effettuazione di scarico di acque reflue industriali in fognatura senza osservare le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari adottate dall'autorità d'ambito competente.

Le condotte sanzionate sono genericamente incentrate sulla mera violazione della normativa amministrativa e prescindono dal verificarsi di un evento dannoso o pericoloso per l'ambiente e/o per la salute dell'uomo.

Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)

Possono individuarsi tre differenti condotte:

- effettuazione di scarico autorizzato di acque reflue industriali con superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 (in assenza di limiti più restrittivi fissati dall'autorità competente per lo scarico in fognatura), ma senza superamento dei valori limite fissati per le sostanze della tabella 3/A (ipotesi sanzionata a norma del secondo periodo dello stesso comma 5);
- effettuazione di scarico di acque reflue industriali autorizzato sul suolo con superamento dei valori limite fissati nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006;
- effettuazione di scarico autorizzato di acque reflue industriali in fognatura con superamento dei valori limite fissati dalle autorità e più restrittivi rispetto a quelli di legge ma senza superamento dei valori limite fissati per le sostanze nella tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente (ipotesi sanzionata a norma del secondo periodo dello stesso comma 5), quando tali condotte riguardano le sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte terza del D. Lgs. 152/2006.

Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (artt. 1, commi 1 e 2, 2, commi 1 e 2, e 6 comma 4 L. n. 150/1992)

Sanzionano chiunque ponga in essere almeno una delle seguenti condotte:

1. importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o la prescritta licenza, ovvero con certificato o licenza non validi;
2. omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato;
3. utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
4. trasporto o transito, anche per conto di terzi, di esemplari senza la licenza o il certificato prescritti;

5. detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o comunque cessione di esemplari senza la prescritta documentazione.

Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3 bis, L. n. 150/1992)

Il reato in esame potrà essere integrato, ponendo in essere una delle seguenti condotte:

1. introduzione di esemplari nella Comunità Europea, ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, con certificato o licenza falsi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;
2. falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;
3. uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del Regolamento 338/1997;
4. falsa notifica all'importazione;
5. falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del Regolamento 337/1997.

6.2 I processi a rischio

Le attività più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui trattasi sono:

- **Gestione dei rifiuti**, in particolare:
 - Produzione rifiuti
 - Differenziazione dei rifiuti
 - Separazione dei rifiuti per codice CER nell'area adibita a deposito temporaneo
 - Movimentazione dei rifiuti dalle aree di produzione al deposito temporaneo
 - Verifica deposito temporaneo: quantitativi stoccati e limiti temporali
 - Analisi dei rifiuti presso laboratorio esterno
 - Scelta del trasportatore/smaltitore
 - Verifica delle autorizzazioni del trasportatore/smaltitore
 - Conferimento del rifiuto al trasportatore
 - Gestione amministrativa/informativa rifiuti.
- **Gestione emissioni in atmosfera.**
- **Processo di sviluppo e realizzazione di progetti di ricerca scientifica**
- **PGS-11 "Manutenzione impianti, macchinari e attrezzature"**
- **PGS-15 "Gestione attività di ricerca che utilizza animali di laboratorio"**

7.3 Elementi di controllo

Gli elementi di controllo sono contenuti negli allegati:

- **Codice Etico**
- **Codice di Comportamento**, in particolare:
 - Criteri di condotta in materia ambientale
- **Linee guida per l'importazione ed esportazione di beni, gestione delle operazioni doganali**
- **Norme di comportamento della Fondazione:**
 - Linee guida per la raccolta dei rifiuti speciali in laboratorio
 - Tenuta dei registri e dei formulari, tracciabilità delle operazioni di smaltimento
 - Verifica dei fornitori individuati per lo smaltimento dei rifiuti speciali

- Verifica del sistema di raccolta e stoccaggio dei rifiuti in laboratorio e nel deposito temporaneo
- **Manuale della Sicurezza nei Laboratori di Ricerca** a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università di Padova, Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Ospedaliera, Centro Interdipartimentale Servizi (C.I.S.) "A. Vallisneri".

7. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

7.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce allo specifico reato previsto dall'art. 25 decies del D.Lgs 231/2001, ovvero: *Art. 377-bis c.p: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria: salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o con minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

Si tratta di un reato comune, a forma vincolata che punisce l'induzione a non rendere dichiarazioni o a dichiarare il falso nell'ambito di un procedimento penale. Pertanto, le condotte sanzionate dall'art. 377 bis del codice penale devono necessariamente realizzarsi attraverso le modalità tassativamente indicate dalla norma, quali violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o di altra utilità. Il reato è configurabile solo allorché si verifichi l'evento previsto, vale a dire il comportamento - omessa dichiarazione o dichiarazione mendace - del soggetto chiamato a rendere le dichiarazioni.

7.2 Processi a Rischio

Le attività più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui trattasi sono:

- **Gestione del contenzioso e rapporti con l'Autorità giudiziaria**

7.3 Elementi di controllo

Gli elementi di controllo sono contenuti negli allegati:

- **Codice Etico**
- **Codice di Comportamento** in particolare:
 - Norme di comportamento nelle relazioni con Istituzioni, Pubblica Amministrazione e con enti da essa partecipati
- **Norme di comportamento della Fondazione:**
 - Procedura da seguire in seguito alla richiesta di informazioni da parte dell'autorità giudiziaria.

8.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ad alcuni reati ambientali previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs 231/2001, in particolare:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e 2 bis del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Tale ipotesi di reato si configura qualora chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. L'ipotesi di reato si configura a prescindere dall'ammontare dell'importo evaso.

L'art. 2, comma 2 della norma precisa che il reato si considera commesso quando le citate fatture e/o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie ovvero detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La norma trova applicazione al di fuori dei casi previsti al precedente punto G 1.4.1 nei confronti di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate o avvalendosi di documenti falsi, indica elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- l'imposta evasa è superiore a € 30.000,00;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e 2 bis del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Si ricorda che si tratta di reato istantaneo che si configura nel momento dell'emissione della fattura, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione di terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La norma punisce chiunque al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di interessi o sanzioni amministrative relativi a imposte di ammontare superiore ad € 50.000,00 aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Dichiarazione infedele (art. 4 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La norma punisce chiunque, nello svolgimento di attività fraudolenta transfrontaliera e allo scopo di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo superiore a € 10.000.000,00, dichiara

elementi attivi per un importo inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, a condizione che l'imposta evasa superi € 100.000,00 e l'ammontare degli elementi attivi sottratti all'imposizione sia superiore al 10% del complesso degli elementi attivi (e comunque superiore a € 2.000.000,00). Tale fattispecie non si configura in caso di errata classificazione degli elementi attivi o passivi, a condizione che i relativi importi siano stati indicati correttamente. Non sono comunque punibili gli scostamenti inferiori al 10%.

Omessa dichiarazione (art. 5 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La norma punisce chiunque, anche nella funzione di sostituto d'imposta, nello svolgimento di attività fraudolenta transfrontaliera e allo scopo di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo superiore a € 10.000.000,00, dichiara non presenta la relativa dichiarazione, se l'imposta evasa supera l'importo di € 50.000,00.

Indebita compensazione (art. 10 quater del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La norma punisce chiunque, nello svolgimento di attività fraudolenta transfrontaliera e allo scopo di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo superiore a € 10.000.000,00, non versa le somme dovute ponendo in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00.

8.2 Processi a rischio

Le attività più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui trattasi sono le seguenti:

- **Presentazione di dichiarazione redditi e dichiarazione IVA;**
- **Ciclo fatturazione attiva e passiva;**
- **Acquisto di beni e servizi;**
- **Acquisizione di finanziamenti;**
- **Redazione del bilancio.**

8.3 Elementi di controllo

Gli elementi di controllo sono contenuti nei seguenti sezioni/documenti:

- **Codice Etico**
- **Codice di Comportamento**, in particolare:
 - comportamento corretto, tempestivo, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
 - comportamenti in tema di registrazioni contabili
 - comportamenti in materia di gestione societaria.
- **Operazioni su conti correnti disposte sempre su firma delle figure apicali**, che agiscono con delega e limiti di importo a seconda del livello gerarchico;
- **Società esterna di revisione** incaricata di controlli periodici di bilancio.
- **Procedure relative alla contabilizzazione**, all'interno del programma di contabilità:
 - Inserimento anagrafica progetti di ricerca,
 - Creazione di un ordine di acquisto e imputazione del costo dei prodotti/servizi all'interno del progetto di ricerca (separazione funzionale tra il richiedente l'impiego delle risorse finanziarie, chi processa l'ordine e chi dispone i pagamenti),
 - Registrazione di un documento in prima nota (tracciabilità e archivio della documentazione trasmessa e utilizzo di sistemi tracciabili per pagamenti),

- Assicurare l'esclusivo utilizzo di risorse economico-finanziarie di cui sia stata verificata la provenienza, solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che risultino adeguatamente giustificate;
- Effettuare esclusivamente prestazioni che trovino adeguata giustificazione nell'ambito di un contratto in essere, in modo da evitare la commissione di reati tributari quale ad esempio la falsa fatturazione;
- Creazione stampa riepilogativa per il controllo dei costi imputati ad un progetto di ricerca per la rendicontazione.

– **Procedure relative all'accettazione di finanziamenti e rendicontazione:**

- Delibera del Presidente (con ratifica CdA) di tutte le erogazioni, i finanziamenti e i progetti di ricerca accolti dalla Fondazione;
- Assicurazione che le condizioni e i termini contrattuali che regolano i rapporti con fornitori e partner commerciali e finanziari siano correttamente formalizzate;
- Previsione di clausole 231 nella modulistica del bando o nel contratto di ricerca;
- Verifica della trasmissione della rendicontazione e della documentazione scientifica all'ente/azienda finanziatore;
- Costante monitoraggio sull'utilizzo dei fondi da parte dei Principal Investigator;

— **Regolamento del VIMM.**

— **Procedure relative al personale collaboratore dell'Istituto Veneto di Medicina Molecolare:**

- Procedura per l'acquisto di beni e servizi da adottare da parte di ricercatori
- Regolamento per il rimborso spese delle missioni fuori sede
- Linee guida per il reclutamento, la selezione e la gestione del personale collaboratore alla ricerca.

– **Procedure relative all'accettazione, incasso e registrazione in database di donazioni e lasciti testamentari:**

- Delibera del Presidente (con ratifica CdA) di tutte le erogazioni, i finanziamenti e i progetti di ricerca accolti dalla Fondazione;
- Previsione di clausole 231 nei contratti di donazione o sponsorizzazione;
- Non ricevere donazioni in contanti, salvo che si tratti di somme di modico valore (es: raccolta di monete in box distribuiti nei negozi del territorio);
- Creazione di idonea ricevuta per ogni importo oggetto di donazione;

Monitoraggio delle donazioni ricevute attraverso rilevazioni che ne permettano la tracciabilità.

9.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ad alcuni reati ambientali previsti dall'art. 25-octies del D.Lgs 231/2001, in particolare:

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Il reato di riciclaggio si configura in ipotesi di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, in guisa da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa. L'autore del reato non dovrà avere concorso nella realizzazione del delitto presupposto. La provenienza delittuosa del bene può essere anche "mediata" (indiretta). L'autore del reato di riciclaggio deve essere consapevole della stessa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Commette tale reato colui che, fin dall'inizio, agisce con il fine del reimpiego dei suddetti beni, rimanendo in esso assorbiti i reati di ricettazione e riciclaggio, pur configurabili anche in tale ipotesi. Se, viceversa, il denaro o i beni siano oggetto di reimpiego sulla base di una successiva ed autonoma determinazione volitiva, tale condotta rimarrà un post factum non punibile dei reati di ricettazione e riciclaggio.

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

9.2 Processi a rischio

Le attività più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui trattasi sono le seguenti:

- **Acquisto di beni e servizi;**
- **Acquisizione di finanziamenti e donazioni;**
- **Gestione dei flussi monetari e finanziari;**
- **Gestione contabilità e bilancio.**

9.3 Elementi di controllo

Gli elementi di controllo sono contenuti nei seguenti sezioni/documenti:

- **Codice Etico**
- **Codice di Comportamento**, in particolare:
 - comportamento corretto, tempestivo, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
 - osservare rigorosamente tutte le norme tributarie;
 - osservare il divieto di riconoscere compensi a favore di amministratori, dipendenti, fornitori e consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione allo specifico incarico da svolgere.

- **Operazioni su conti correnti disposte sempre su firma delle figure apicali**, che agiscono con delega e limiti di importo a seconda del livello gerarchico;
- **Società esterna di revisione** incaricata di controlli periodici di bilancio.
- **Procedure relative alla contabilizzazione**, all'interno del programma di contabilità:
 - Inserimento anagrafica progetti di ricerca,
 - Creazione di un ordine di acquisto e imputazione del costo dei prodotti/servizi all'interno del progetto di ricerca,
 - Registrazione di un documento in prima nota (tracciabilità documenti e pagamenti),
 - Assicurare l'esclusivo utilizzo di risorse economico-finanziarie di cui sia stata verificata la provenienza, solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che risultino adeguatamente giustificate;
 - effettuare esclusivamente prestazioni che trovino adeguata giustificazione nell'ambito di un contratto in essere, in modo da evitare la commissione di reati tributari quale ad esempio la falsa fatturazione;
 - Creazione stampa riepilogativa per il controllo dei costi imputati ad un progetto di ricerca per la rendicontazione.
- **Procedure relative all'accettazione di finanziamenti e rendicontazione:**
 - Delibera del Presidente (con ratifica CdA) di tutte le erogazioni, i finanziamenti e i progetti di ricerca accolti dalla Fondazione;
 - Assicurare che le condizioni e i termini contrattuali che regolano i rapporti con fornitori e partner commerciali e finanziari siano correttamente formalizzate;
 - Previsione di clausole 231 nella modulistica del bando o nel contratto di ricerca;
 - Verifica della trasmissione della rendicontazione e della documentazione scientifica all'ente/azienda finanziatore;
 - Costante monitoraggio sull'utilizzo dei fondi da parte dei Principal Investigator;
- **Regolamento del VIMM.**
- **Procedure relative al personale collaboratore dell'Istituto Veneto di Medicina Molecolare:**
 - Procedura per l'acquisto di beni e servizi da adottare da parte di ricercatori
 - Regolamento per il rimborso spese delle missioni fuori sede
- **Procedure relative all'accettazione, incasso e registrazione in database di donazioni e lasciti testamentari:**
 - Delibera del Presidente (con ratifica CdA) di tutte le erogazioni, i finanziamenti e i progetti di ricerca accolti dalla Fondazione;
 - Previsione di clausole 231 nei contratti di donazione o sponsorizzazione;
 - Non ricevere donazioni in contanti, salvo che si tratti di somme di modico valore (es: raccolta di monete in box distribuiti nei negozi del territorio);
 - Creazione di idonea ricevuta per ogni importo oggetto di donazione;
 - Monitoraggio delle donazioni ricevute attraverso rilevazioni che ne permettano la tracciabilità.